

Grzegorz Leszczyński

La mancanza della liberta ‘ internanel caso di un grave disturbo della personalita

Łódzkie Studia Teologiczne 1112, 93-102

2002/2003

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

KS. GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
Wyższe Seminarium Duchowne
Łódź

LA MANCANZA DELLA LIBERTA' INTERNA NEL CASO DI UN GRAVE DISTURBO DELLA PERSONALITA'

Gli atti umani provengono dalla consapevolezza e dalla libera scelta dirette da un chiaro intendimento della ragione. Il consenso matrimoniale inteso come scambio delle volontà dei nubenti è un atto umano. Perciò, per essere valido deve essere libero. Nella maggioranza dei casi la libertà di una persona che scambia il consenso non è intaccata, succede però che in certi casi intervengono dei fattori esterni oppure interni che possono limitare la libertà della persona e per questo intaccare il consenso espresso. In tali casi la manifestazione della volontà non sarà diretta a costruire il vincolo matrimoniale. Una di queste ipotesi può verificarsi in presenza di un disturbo della personalità grave in cui la libertà della persona viene limitata impedendola di esprimere il consenso valido. Nel presente lavoro vogliamo fermarci sul tema della libertà necessaria per contrarre validamente il matrimonio e della sua limitazione per causa di un grave disturbo della personalità.

1. INTELETTO E VOLONTÀ

Secondo la scuola tomista due sono le facoltà che intervengono nel processo decisionale. Si può parlare di due diverse facoltà dell'uomo che interagiscono nel processo che porta una persona ad una singola decisione: intelletto e volontà.

Il detto processo parte dall'intelligenza o meglio dall'intelletto che si articola in tre fasi successive: *cognitio* (la semplice conoscenza dell'oggetto, la fase dell'esplorazione della ricerca); *aestimatio* (l'oggetto viene riconosciuto come valore in se stesso e fatto proprio) e *electio* (la capacità di scegliere fra diverse soluzioni proposte dall'intelletto, la capacità di valutare gli argomenti "pro" e "contro" e anche la capacità di valutare dei doveri da assumere in un determinato stato di vita)¹.

¹ Cfr. A. Amati, *L'incidenza dell'immaturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale nella dottrina e giurisprudenza canonica (can. 1095)*, Roma 1993, p. 57.

Si inizia, quindi con un percorso astrattivo operato dall'intelletto per arrivare alla formulazione dei giudizi. Mentre l'astrazione tende a conoscere l'essenza della cosa, il giudizio a lo scopo di vedere l'esistenza o meno di una certa omogeneità tra due concetti²

Successivamente viene chiamata in causa la volontà della persona per un'adesione ragionevole e responsabile, che la coinvolge globalmente e la dirige verso l'azione³. Non basta, però, vedere chiaramente come si dovrebbe agire perché ne segua un comportamento adeguato⁴, anzi, sembra chiaro che tra intelletto e volontà, è quest'ultima che dirige una persona ad una decisione concreta. Non si può parlare di due fasi totalmente distinte, perché non accade mai che prima noi scegliamo i motivi, o dopo determiniamo a scegliere tale oggetto. A questa autodeterminazione giungiamo di solito per reciproca causalità dell'intelletto e della volontà⁵.

La distinzione reale però tra l'intelletto e la volontà sembra chiara. Infatti, è possibile il caso, in cui il giudizio di valore nella scelta di una delle diverse possibilità offerte dall'intelletto non avvenga necessariamente attraverso un processo intellettuale, ma tramite i diversi fattori affettivi che formando, e soprattutto rafforzando i motivi, spingono una persona ad una concreta decisione. Il peso determinante rimane però sempre nella competenza del giudizio pratico del valore che il soggetto emette «sia in forma imperativa, sia in forma comparativa»⁶.

D'altra parte, come scrive giustamente M.F. Pompèdda, la volontà segue l'intelletto soltanto per ciò che riguarda il bene universale, per quanto invece riguarda i beni particolari, non deve esistere un legame necessario tra intelletto e volontà, ma questa è libera di volere o non volere, e di volere questo o un'altro oggetto. Per questo, si può parlare, come vedremo più avanti, dei diversi disturbi che intaccano solamente la volontà e non intelletto come tale⁷.

2. LIBERTÀ NEL SENSO PSICOLOGICO

Parlando della libertà intesa nel senso psicologico bisogna prima distinguere questa da così detta libertà filosofica. Per una libertà filosofica bisogna intendere la libertà necessaria per un atto umano. Questa libertà presuppone la libera deliberazione

² Cfr. M. T. Romano, *La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (can. 1098 CJC): dottrina e giurisprudenza*, Roma 2000, pp. 98–99.

³ Cfr. P. A. Bonnet, *La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico*, Roma 1976, p. 147.

⁴ Cfr. L. Zani, *Psicologia e vita*, Milano 1967, p. 58.

⁵ Cfr. M. F. Pompèdda, *Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale*, in AA. VV., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, p. 63.

⁶ Cfr. M. F. Pompèdda, *L'incapacità consensuale*, „Ius Canonicum” 31 (1991), p. 118; R. Zavalloni, *La libertà personale – Psicologia della condotta umana*, Milano 1973, p. 101.

⁷ Cfr. M. F. Pompèdda, *L'incapacità consensuale...*, op.cit., p. 118.

dell'intelletto e la sua capacità di fare un libero giudizio. La libertà nel senso psicologico significa la libertà da ogni influsso, circostanza, malattia, pressione il quale potrebbero rendere l'esercizio della libertà intesa filosoficamente impossibile. La libertà intesa nel senso psicologico acquista i diversi gradi ed in pratica significa l'assenza di ogni tipo di ostacolo o di pressione esterna oppure interna che potrebbe rendere l'impossibile l'esercizio della libertà intesa nel senso filosofico⁸.

Detto questo sembra chiaro che un'azione può essere considerata libera solamente quando deriva dalla capacità di valutazione, di determinazione e di libertà decisionale del soggetto, cioè quando è il risultato di una equilibrata integrazione della razionalità con l'incoscio. Quando manca questa capacità di valutazione o di determinazione, oppure viene ridotta o paralizzata la volontà della persona, un'azione non può essere assolutamente considerata libera⁹. Quindi, nel momento in cui l'uomo, avendo le condizioni richieste per agire, è pure capace di scegliere di fare o meno una determinata cosa, oppure di compiere o non compiere una determinata azione, può essere considerato libero, quindi si può parlare della così detta "libertà psicologica" della persona¹⁰.

Chiaramente il valore per essere riconosciuto dall'uomo non può essere concepito come la coercizione esercitata da un elemento esterno, ma come qualcosa che già è in lui e per lui. La libertà, però, non significa andare in qualsiasi direzione, sotto la guida di qualsiasi istinto, significa invece convertire ciò che l'uomo ha inteso come valore in un motivo efficace e causa d'azione¹¹. Se la libertà dell'uomo deve essere affermata e riconosciuta, ciò non di meno non possiamo negare che egli subisca condizionamenti nel suo agire quotidiano ed anche nelle scelte fondamentali della propria esistenza. Sappiamo cioè che l'uomo è libero, ma non sconfinatamente libero: egli non è libero della propria natura di essere corporeo, socievole, sessuato ecc.; non è libero di tendere verso il bene; non può sottrarsi ad una certa dipendenza dal mondo, dalla società e dalla storia; la libertà è infine condizionata dalle passioni¹².

L'uomo, quindi, non può essere privo dei diversi difetti, debolezze, delle diverse frustrazioni o disturbi di carattere. La capacità di determinazione, la volontà considerata come libera, non presuppone affatto una mancanza di pulsioni, ma »esige che tali impulsi non siano di tanta gravità da determinare la volontà«¹³. Quello che conta, quindi, e che si presenta più importante per noi, è vedere se ed in quale modo i

⁸ W. Ommeren, *Mental Illness Affecting matrimonial consent*, Washington 1961, pp. 76-77.

⁹ Cfr. J. M. Pinto Gomez, *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in AA. VV., *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, p. 30.

¹⁰ Cfr. M. F. Pompedda, *L'incapacità consensuale...*, p. 119.

¹¹ Cfr. G. Canepa, *Il concetto di personalità nei suoi aspetti filosofici, biologici e medico-legali*, Roma 1953, pp. 96-98.

¹² M. F. Pompedda, *L'incapacità consensuale...*, op.cit., p. 122.

¹³ M. F. Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Roma 1992, p. 63.

detti disturbi potrebbero intaccare la sua libera volontà per renderlo incapace ad un atto umano specifico cioè quello matrimoniale.

Al problema della “libertà” viene affiancato il problema della “motivazione”. La motivazione »indica i fattori o le ragioni che influiscono sul processo della scelta e riguarda la presenza delle alternative fra cui l’individuo deve scegliere«¹⁴.

Il fattore della motivazione si presenta sotto due aspetti totalmente diversi: la motivazione “cosciente” e la motivazione “incosciente”. Come afferma giustamente M.F. Pompedda, seguendo una delle sentenze c. Pinto del 20 aprile 1979: »la dipendenza della volontà da motivi che non abbiano carattere psicopatologico, non lede la volontà«¹⁵.

Dall’altra parte, però, ci sono nell’uomo le motivazioni di carattere incosciente che possono influire gravemente sulla libertà della persona. Per incosciente »... si intende l’insieme di tutte le nozioni, impressioni, ricordi, tendenze, complessi, rimozioni, che non sono attualmente conosciuti dall’individuo, ma che tuttavia esistono, influenzando la condotta«¹⁶.

Questi, nella situazione normale, anche se certamente influiscono sulla libertà della scelta dell’uomo, non determinano necessariamente la sua condotta, ma solamente la condizionano permettendo ad una sola persona di agire liberamente. Non è il motivo che determina l’attività dell’uomo, ma proprio al contrario, è l’uomo il padrone dei propri atti. Il motivo non è quindi causa di azione, ma solamente una condizione, più o meno forte. Nella situazione patologica questo concetto si presenta in modo contrario¹⁷.

3. LIBERTÀ NEL SENSO GIURIDICO

L’atto costitutivo del matrimonio è il consenso che secondo la dottrina canonistica deve essere deliberato e caratterizzato dalla libertà. Si parla, però, di quel minimo della libertà che è necessario per porgere un atto umano. Qui bisogna ricordare tutto quello che abbiamo detto riguardo le due facoltà dell’uomo, cioè il suo intelletto e la sua volontà, nel processo della creazione della sua decisione. Bisogna anche ricordare il concetto di libertà presentato dal punto di vista psicologico, in cui la grande importanza acquistano i diversi elementi, motivi e valori che spingono una persona a determinarsi o meno verso il concetto prescelto.

Parlare di libertà, quindi, significa riferirsi alla capacità del soggetto di porsi verso le diverse possibilità di scelta e di determinarsi verso una di queste, a prendere la decisione. Ci sono, però, le diverse circostanze in presenza dei quali la persona o non è in grado di volere oppure pur avendo la capacità volitiva non ha

¹⁴ Ivi, pp. 64–65.

¹⁵ Ivi, p. 67.

¹⁶ M. F. Pompedda, *L’incapacità consensuale...*, op.cit., pp. 126–127.

¹⁷ Cfr. Ivi, p. 128.

la libertà necessaria per volere. In questo caso è importante distinguere quando si tratta di una persona che non ha le capacità di porre in essere il procedimento decisionale corretto ed è quindi priva della libertà necessaria per porre un atto umano, come quello matrimoniale e quando viene solante limitata nella sua possibilità di scelta da un elemento esterno che non le impedisce di porre in essere un atto valido¹⁸. Solo nel primo caso si parla della mancanza della libertà per contrarre validamente il matrimonio¹⁹.

Il problema dal punto di vista canonico riguarda soprattutto la concezione di quel grado minimo di libertà che è necessario perché un soggetto compia validamente il consenso. E non è un problema facile da risolvere, perché non esiste una definizione canonica in merito. A questo punto è necessario rivolgersi alla giurisprudenza rotale, che in ogni caso deve precisare se un soggetto abbia compiuto il consenso matrimoniale validamente o meno. E anche lo scopo della Rota Romana di dare i principi di diritto sostantivo agli altri tribunali e di provvedere l'unità della giurisprudenza evitando le confusioni inutili²⁰. Anche nel nostro tema è necessario guardare quale sia la posizione della giurisprudenza romana per capire quando i diversi disturbi della personalità possono privare una persona di una libertà necessaria per contrarre validamente il matrimonio.

4. LA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ A CAUSA DEI DIVERSI DISTURBI DELLA PERSONALITÀ

I disturbi della personalità che possono avere la diversa provenienza, come ad esempio l'immaturità psico-affettiva²¹, possono distruggere la libertà accecando l'intelletto, ma possono anche intaccare l'atto della volontà, nel senso che possono impedire l'esecuzione dei comandi della libera volontà, privando così il soggetto di poter disporre liberamente dalla sua attività volitiva e di agire come

¹⁸ Cfr. M. T. Romano, *op.cit.*, pp. 109–111.

¹⁹ A questo punto è utile ricordare che i diversi Autori, soprattutto spagnoli distinguono la così detta libertà interna e la libertà esterna. Così vede il problema anche M. F. Pompedda il quale mancanza della libertà interna riferisce al can. 1095, n. 2, invece la mancanza della libertà esterna al can. 1103 CIC. Cfr. S. Panizo, *Nulidades de matrimonio por incapacidad*, Salamanca 1982, p. 162; M. F. Pompedda, *Il consenso matrimoniale*, in *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano 1984, p. 12.

Non è d'accordo con questa distinzione ad esempio M. T. Romano: «Una tale impostazione, però, se analizzata in base ai criteri di un ragionamento giuridico puro, può indurre ad una confusione sulla effettiva nozione di libertà, confusione che può portare a ritenere un atto viziato, per mancanza della debita libertà, laddove la mancanza in realtà non vi è» (M. T. Romano, *op.cit.*, p. 110, nota 46).

²⁰ Cfr. Ivi, p. 109–111.

²¹ Cfr. G. Leszczyński, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause matrimoniali per immaturità affettiva*, "Apollinaris" 73 (2000), pp. 265–312; ID., *La prova periziale come uno dei fondamentali mezzi di prova nelle cause matrimoniali per immaturità affettiva*, "Apollinaris" 74 (2001), pp. 529–548.

abbia scelto²². Così nel caso di una persona ittaccata da qualche disturbo della personalità, che bisogna sottolineare gravemente, viene a mancare la sua libertà di scelta oppure la sua libertà di autodeterminazione verso l'obiettivo prescelto.

Il caso della mancanza della libertà, soprattutto quella interna, anche se non ha raggiunto un capo autonomo nel vigente Codice di diritto canonico, da alcuni autori viene considerato in modo assolutamente autonomo per quanto riguarda la capacità della persona a prestare validamente il consenso matrimoniale, acquistando un posto importante soprattutto nella giurisprudenza²³. Secondo la dottrina vigente il caso della mancanza della libertà interna viene considerato come un caso del can. 1095, 2° CIC²⁴.

La libertà di cui si parla non è una libertà pura ma questa calata nella condizione esistenziale dell'uomo. L'uomo nel suo determinarsi ad agire è certamente sotto l'influsso di una serie di elementi, interni ed esterni, che insieme creano un atto volontario²⁵. Nell'uomo normale, però, l'influsso di tali condizionamenti non è mai così forte da determinare una persona in modo assoluto lasciandolo libero nelle sue decisioni²⁶. Come scrive A. Stankiewicz, la libertà interna: »...non esclude, anzi presuppone, il vasto e complesso dinamismo degli istinti, delle tendenze, delle disposizioni psico-fisiche, delle abitudini acquisite, dei tratti ereditari; ed è nel punto più elevato dove questo dinamismo emerge nel mondo dello spirito, che la libertà di scelta si realizza«²⁷.

²² In una sentenza c. Serrano possiamo leggere: »Unde ex inspecta eiusdem ima costituzione concludendum est consensum coniugalem, etsi iure naturae ac divina ordinatione omnibus hominibus, qui genuina potiantur facultate deliberandi et decidendi nec aliunde legitime impediuntur, facile potere; in se tamen haberi negotium arduum atque implexum, in quod plures ac graves confluent animi humani vires, sicuti sunt rationis usus ac voluntatis expeditum exercitium, sed et affectus emotivitatibus impulsus vehementes, qui hinc inde consensum graviter exturbare possunt« (c. Serrano, 5 aprile 1973, "Monitor Ecclesiasticus" 101 (1976-I), p. 115). In un'altra invece coram Wynen leggiamo: »Consensus denique qui matrimonium perficit debet essere deliberatus et voluntarius. Sane, ad matrimonium valide inundum non sufficit ut nupturienti sciat quid sit matrimonium, sed praeterea ad istud contrahendum sese determinare et deinceps voluntariae consensum suum praestare debet, Quare (abstrahendo heic a coactione externa, de qua in casu non agitur) excludatur oportet omnis praedeterminatio interna cui homo ab abnormem suam conditionem resistere non valet, atque generatim omnis status morbosus qui contrahentem impedit quominus sese determinet; insuper actus voluntatis liber sit necesse est seu contrahens debet esse dominus sui actus per liberum arbitrium« (c. Wynen, 13 aprile 1943, in "Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae" 35 (1943), p. 272).

²³ Cfr. ad esempio: c. Ewers, 2 dicembre 1972, in "SRRD", 64 (1972), p. 738; c. Bruno, 30 maggio 1986, ME, 112 (1987), pp. 451-454; c. Stankiewicz, 19 dicembre 1985, in "Diritto Ecclesiastico" 97 (1986-II), p. 315; c. Serrano, 24 aprile 1974, in "Ephemerides Iuris Canonici" 31 (1975), pp. 192 ss.

²⁴ Di questo ci occupiamo nel punto seguente.

²⁵ Noi non ci occupiamo di possibili influssi esterni sulla volontà dell'uomo, perché questo è il problema che riguarda la invalidità del consenso provocata dal *metus* e non dalla mancanza della libertà interna.

²⁶ Cfr. E. Davino, *L'incapacità psicologica a contrarre matrimonio dal Codice pio-benedettino al nuovo Codice del diritto canonico*, in AA. VV., *Giustizia e Servizio*, pp. 130-131.

²⁷ c. Stankiewicz, 19 dicembre 1985..., p. 317.

Quindi, come appare chiaro, la libertà non si oppone alle pulsioni interne ma solamente esige che gli impulsi sulla volontà non siano di tale intensità da determinarla necessariamente. Nel nostro caso, invece, il soggetto non è più il padrone dei propri atti oppure la sua autonomia è limitata gravemente per una causa interna²⁸.

La libertà interna significa soprattutto la capacità di determinarsi liberamente ad agire nel caso in cui il soggetto ha scelto razionalmente fra il contrarre ed il non contrarre il matrimonio. In questa autodeterminazione ad agire o se si vuole, nella scelta volontaria, esiste certamente una serie delle motivazioni che spingono un soggetto ad agire nella direzione razionalmente già valutata. Sono le ragioni o come le chiamano gli psicologi i fattori interni dell'uomo che danno energia e direzione alla sua condotta. Alla fine, però, è l'uomo che agisce dando la sua preferenza ad un motivo piuttosto che ad un altro²⁹. Si può quindi parlare, come si parla di mancanza di "maturitas cognitionis", anche di mancanza di "maturitas libertatis" oppure di "immaturitas voluntatis". Quindi, nello stesso modo in cui la "maturitas cognitionis" deve raggiungere un livello proporzionato al matrimonio, anche la "maturitas voluntatis" è sufficiente quando sia proporzionata alla "res matrimonialis". Il criterio giuridico che si può ritenere sufficiente per determinare il grado di libera scelta è quello della proporzione tra il libero arbitrio del contraente ed l'impegno ad istaurare "consortium vitae". Sembra però più esatto il criterio negativo da usare in questo caso precisando gli ostacoli interni che diminuiscono la libertà e quali sono i sintomi che ne indicano la gravità e l'importanza, fino a punto da non permettere che la volontà sia proporzionata alla "res matrimonialis"³⁰.

Una delle cause che possono provocare il difetto della libertà interna è anche grave disturbo della personalità, come ad esempio l'immaturità psico-affettiva. Quando una persona è gravemente immatura, la sua volontà viene attaccata in modo tale che essa non è capace di una azione libera verso la direzione magari razionalmente valutata³¹. Si tratta comunque di una mancanza che rende il soggetto incapace a dare vita al matrimonio anche se fosse capace di decidere riguardo il matrimonio o la persona. E' la sufficiente volontà che manca per agire verso lo scopo deciso razionalmente. Il punto fondamentale del tema consiste nel fatto della gravità del disturbo di cui parliamo. Non si tratta quindi di un qualsiasi disturbo, ma di un grave disturbo, cioè tale da rendere una persona incapace di prestare validamente il consenso matrimoniale.

²⁸ Cfr. O. Fumagalli, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale di diritto canonico*, Milano 1974, p. 334; F. Gilde las Heras, *El miedo y la falta de libertad interna*, IC, 22 (1982), p. 718.

²⁹ Cfr. M. F. Pompedda, *Il canone 1095...*, pp. 547-548.

³⁰ Cfr. O. Fumagalli, *Intelletto e volontà...*, pp. 335-336.

³¹ Come spiega F. Gil de las Heras: «Siendo escasa la afectividad, falta el atractivo necesario para una decisión libre en el momento de contraer y de decidir. Tampoco ha existido esta libertad cuando el atractivo ha sido tan intenso que la voluntad no ha podido resistir a los impulsos de estos afectos. Ambos casos pueden darse en la hipótesis de una inmadurez afectiva grave» (F. Gilde las Heras, *Neurosis, Psicopatías e Inmadurez afectiva*, IC 28 (1988), p. 289).

5. LA MANCANZA DELLA LIBERTÀ INTERNA E IL GRAVE DIFETTO DELLA DISCREZIONE DI GIUDIZIO

La mancanza della libertà interna, come abbiamo detto, non ha raggiunto nel vigente Codice di diritto canonico un capo autonomo. Viene, quindi considerata come uno dei casi del canone 1095, 2°. Non ci sembra che questa è una soluzione ideale, soprattutto perché a nostro parere esiste la differenza tra la mancanza della libertà interna e il difetto della discrezione di giudizio³². La mancanza della libertà interna intacca soprattutto la volontà di una persona, invece il grave difetto della discrezione di giudizio, di cui parla il can. 1095, 2° CIC si riferisce al giudizio sulla natura, le proprietà, gli obblighi del matrimonio ed ad un giudizio pratico-pratico sul matrimonio da contrarre³³. Infatti, la “*discretio iudicii*” può essere così descritta: è una facoltà estimativa e deliberativa che viene espressa mediante un atto della ragione, atto che, nella sua specificità, consiste in un *iudicium practicum de rebus agendis*. Le sue funzioni principali sono in primo luogo, la *inquisitio* o *investigatio*; ma anche e soprattutto la *aestimatio* che consiste nel soppesare o valutare oppure giudicare attentamente, i pro e contro delle diverse possibilità. Non dobbiamo dimenticare che nel caso del consenso matrimoniale, tali possibilità sono riguardo a questo determinato matrimonio, con questa determinata persona (capacità relativa), con la quale si deve condividere senza riserve la totalità della vita nell’impegno personale delle relazioni interpersonali e vita coniugale che deve durare per sempre³⁴.

Un soggetto, comunque, deve scegliere fra lo sposarsi o no, con questa o un’altra persona, per motivi ragionevoli³⁵. A questa decisione si arriva dopo un lungo processo che gli fa capire che il matrimonio, nella sua struttura permanente e stabile, ha senso solo con questa determinata persona. In questo processo concorrono le facoltà conoscitive e appetitive, con una causalità reciproca. La volontà farà che l’intelletto pratico esamini e metta a confronto i motivi tanto positivi come negativi per celebrare o no questo matrimonio. La coloritura affettiva derivata dalla

³² A proposito Ewers scrive: »...istis magis indicatur quaedam abulia seu passivitas adeo ut subiectum veluti externis impulsibus agatur quin addat suam ipsius deliberationem; illis, vero, pressius intenditur impulsio ab intrinseco proveniens cuius impetui homo resistere hand valeat. Sed facto utraque hypothesis cum altera convenit, saltem eo quod utrobique deest plena ac sufficiens deliberatio« (c. Ewers, 27 maggio 1972, SRRD 64 (1972), p. 332).

³³ A proposito A. Mendonça scrive: »The first element is *adequate knowledge* of the subject and of the object of matrimonial consent. This knowledge should be not merely speculative or abstract, but appreciative (evaluative) as well. The second element is the ability for critical reflection which consist in putting judgement together in order to arrive at a new judgement or decision. The third element is internal freedom not only for critical reflection but also for making the final decision (election) concerning the object« (A. Mendonça, *The Effects of Personality Disorders on Matrimonial Consent*, “*Studia Canonica*” 21 (1987), p. 86).

³⁴ Cfr. J. F. Castaño, *Il Sacramento del matrimonio*, Roma 1992, pp. 312–314.

³⁵ Cfr. c. Annè, 26 gennaio 1971, SRRD, 63 (1971), pp. 66 ss; c. Davino, 5 febbraio 1975, SRRD, 67 (1975), pp. 42 ss.

volontà presenterà detto matrimonio come desiderabile o no e dopo la valutazione della motivazione da parte dell'intelletto e della volontà verrà la scelta volontaria. Nella valutazione dei motivi, necessariamente deve entrare la ponderazione responsabile di ciò che sostanzialmente implicano i doveri e i diritti essenziali del matrimonio concernenti la procreazione ed educazione della prole, la fedeltà dell'altro coniuge, il consorzio di vita coniugale almeno tollerabile, impegni da osservare durante tutta la vita, nelle circostanze del caso concreto³⁶.

Questa decisione, però, è possibile solamente quando il soggetto ha raggiunto un certo stadio di maturità fisica, psichica e anche affettiva. Nel difetto di discrezione di giudizio o della facoltà estimativa proporzionata al matrimonio sono comprese comunque tutte le mancanze di maturità psicologica e morale che possono impedire al contraente di percepire sufficientemente la portata e l'importanza del matrimonio. Quella mancanza di sufficiente discrezione di giudizio porta realmente una perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettuale o volitiva del contraente all'atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata al matrimonio³⁷. Questa incapacità, che bisogna ricordare, si intende sempre in ordine agli "*iura et officia matrimonialia tradenda et acceptanda*" che sono l'oggetto specifico del matrimonio. Il "*consortium totius vitae*" che nasce dal consenso matrimoniale, dal punto di vista giuridico, è un insieme dei diritti e dei doveri, benché includa altri valori umani. Che trascendono il solo valore giuridico. Di conseguenza l'oggetto del consenso sembra essere più vasto che una semplice relazione "*diritti-doveri matrimoniali*", anche se questi, come richiede il canone, sono essenziali³⁸.

Esiste una stretta correlazione fra affettività e volontà. Per questo motivo è così importante una volontà che funzioni normalmente e, per lo stesso motivo, è altrettanto importante una certa maturità affettiva della persona che la renda capace di scegliere liberamente fra sposare o meno, tra sposare questa determinata persona essendo sicuro della sua scelta³⁹. Anche per questo motivo una persona deve essere libera internamente per poter autodeterminarsi verso l'obiettivo prescelto. Nel caso in cui questa libertà viene a mancare a causa di un grave disturbo di personalità si parla di mancanza della libertà interna la quale comporta il grave difetto della discrezione di giudizio, secondo il can. 1095, 2° CIC.

³⁶ Cfr. J. M. Pinto Gomez, *L'immatunità...*, p. 46.

³⁷ Cfr. F. Bersini, *La pastorale dei matrimoni falliti e le cause di nullità*, Roma 1975, pp. 84-85.

³⁸ Cfr. J. F. Castaño, *Il Sacramento...*, pp. 319-320.

³⁹ Cfr. A. Amati, *L'incidenza...*, pp. 99-100; L. M. García, *El grave defecto de discreción de juicio en el contexto del can. 1095*, IC, 29 (1989), p. 238.

CONCLUSIONE

Il tema della mancanza della libertà interna non è affatto facile. E' così soprattutto perché non tutti Autori sono d'accordo che si può parlare di una mancanza di una libertà interna della persona. D'altra parte, come abbiamo detto, la mancanza della libertà interna non è stata valutata dal nuovo Codice come un titolo separato della nullità matrimoniale. Anzi, gli Autori e la giurisprudenza lo considerano come una delle forme del grave difetto della discrezione di giudizio, formulato dal canone 1095, 2° CIC.

E' importante, però, notare che la libertà di una persona può essere limitata da parte della sua personalità, o meglio dai certi disturbi della personalità, come ad esempio l'imaturità psico-affettiva, che in certi casi gravi possono rendere una persona incapace di scegliere liberamente e di determinarsi verso l'obiettivo prescelto. Nel caso della mancanza della libertà interna si tratta soprattutto di una mancata volontà a causa di un grave disturbo, di andare verso quello che teoricamente la persona abbia scelto. Questa determinazione riguarda sia matrimonio come tale, ma anche o forse soprattutto gli obblighi matrimoniali.

Il punto fondamentale consiste nel fatto della gravità del disturbo della personalità. Come ripete continuamente la giurisprudenza, solamente il grave disturbo può essere considerato come causa che rende una persona incapace a prestare validamente il consenso matrimoniale.

BRAK WOLI WEWNĘTRZNEJ
POWODOWANY ZABURZENIEM OSOBOWOŚCI

Streszczenie

Akt zgody małżeńskiej winien być aktem wynikającym z wolności wewnętrznej osoby, którą wyraża. Wolność ta może być jednak w niektórych przypadkach ograniczona różnymi uwarunkowaniami psychicznymi człowieka, które pozbawiają go zdolności krytycznej i możliwości dokonania wyboru. Tematem niniejszego artykułu jest wpływ zaburzeń osobowości na tzw. wolność wewnętrzną osoby, w kontekście wyrażanej przez nią zgody małżeńskiej.